

PSG n° 868  
del 10/11/10



*Ministero  
Per lo Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni*



*Associazione Nazionale dei Comuni Italiani*

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI**

**E**

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI**

## PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni (di seguito denominato MISE), nella persona del Ministro On. Paolo Romani, con sede in Roma, Via Molise 2

E

l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito denominata ANCI), nella persona del Presidente dott. Sergio Chiamparino, con sede in Roma, via dei Prefetti 46

## PREMESSO CHE

l'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione italiana prevede il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale tra le materie di competenza esclusiva dello Stato;

l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione:

- costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale;
- rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;
- ne promuove lo sviluppo e la crescita;
- direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

l'articolo 15 della Legge n.241 del 1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

al MISE, con Legge n. 69 del 2009, art. 1 è attribuito il coordinamento del programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese;

il MISE, ha predisposto un programma di interventi infrastrutturali di cui alla legge n. 69 del 2009 finalizzati all'azzeramento del digital divide nazionale e il cui completamento è previsto per dicembre 2010.

il MISE il 24 giugno 2010 ha istituito un tavolo di coordinamento - presieduto dal Viceministro allo Sviluppo Economico, On. Paolo Romani, e comprendente gli Amministratori delegati dei più rilevanti operatori TLC - volto a definire un Piano di sviluppo delle Reti di Nuova Generazione nel territorio italiano ai sensi degli obiettivi comunitari fissati dall'agenda digitale europea: ovvero che il 50% degli utenti domestici europei sia abbonato a servizi con velocità superiore a 100 Mbps entro il 2020;

#### CONSIDERATO CHE

le parti ritengono essenziale che il Paese si doti di una strategia unitaria che consenta di sostenere la diffusione delle reti di comunicazione a banda larga per raggiungere l'intera popolazione italiana, poiché esse producono rilevanti effetti sul benessere sociale e sulla possibilità di sviluppo dei territori;

la comunicazione della Commissione europea sulla banda larga: "Investing in digitally driven growth" del 20 settembre 2010 - fissa un quadro di azioni coerente per incentivare al meglio gli investimenti pubblici e privati nelle reti veloci e ultraveloci;

l'art. 89 del dlgs. 259 del 2003, il Codice delle Comunicazioni elettroniche, stabilisce che qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coibizione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88;

la nuova Direttiva della Commissione Europea, 140/2009/CE, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il mese di maggio 2011, esplicita maggiormente la possibilità, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di imporre l'obbligo di condivisione di infrastrutture (incluso anche il cablaggio all'interno degli edifici);

a tal scopo, le autorità di regolamentazione, di concerto con le competenti autorità locali, possono richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie, circa la natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture da realizzare, per consentire alle stesse autorità competenti la realizzazione di un inventario dettagliato di tali informazioni;

è interesse dei Comuni possedere tali informazioni in forma completa e standardizzata, al fine di facilitare i propri compiti di governo del territorio e indirizzo delle politiche di sviluppo locale, anche attraverso l'aumento dell'efficacia nella pianificazione degli interventi;

tra le parti vi è il comune interesse ad effettuare un'approfondita ricognizione della situazione esistente nei diversi territori in materia di infrastrutture di comunicazione, sia relativamente alle

iniziative intraprese dai Comuni e da altri soggetti pubblici, sia relativamente ai progetti infrastrutturali programmati dagli operatori privati di telecomunicazione;

le parti auspicano che si pervenga a un Piano strategico nazionale per la realizzazione di reti di nuova generazione (NGN) e la diffusione tra la popolazione di servizi integrati di comunicazione elettronica, attraverso un grande progetto nazionale, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali in linea con le direttive europee in materia;

i Comuni possono dare un contributo importante allo sviluppo delle infrastrutture strategiche, sia in termini di investimento, sia nell'evoluzione tecnologica e funzionale delle reti municipali proprietarie già realizzate, sia nell'attuazione delle procedure di semplificazione per la posa delle infrastrutture elettroniche di cui all'art. 2 del D.L. 112/08, convertito con legge n. 133 del 2008, così come modificato dall'art. 5 bis del Decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73, e all'art. 1 della legge n. 69 del 2009, con l'obiettivo di favorire la realizzazione del Piano Nazionale Banda Larga colmando progressivamente non solo il digital divide di prima generazione, ma anche incentivando lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità del Protocollo**

1. Con il presente Protocollo d'intesa il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ANCI (di seguito le Parti) attivano una collaborazione sistematica per:
  - a. condividere informazioni aggregate relative al database del servizio di connettività a banda larga posto in essere dal Dipartimento per le Comunicazioni - Ministero dello Sviluppo Economico;
  - b. identificare modelli condivisi di integrazione di posa di reti in fibra ottica qualora siano previsti interventi nelle strade e nel sottosuolo, anche effettuati per diverse finalità, ove si prevedano iniziative future di realizzazione di reti a banda larga e di nuova generazione, favorendo il massimo utilizzo delle infrastrutture esistenti idonee ad ospitare impianti per le telecomunicazioni e incrementandone la predisposizione a costi marginali, anche ai sensi dell'art. 2 del D.L. 112/08, convertito con legge 133/08 e degli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" 2009/C 235/04;
  - c. definire e promuovere attività di informazione, formazione e sensibilizzazione al fine di favorire il coordinamento per la semplificazione delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di TLC introdotte con l'art. 2 del D.L. 112/08, convertito con legge 133/08 e successive modificazioni e con l'art. 1 della legge 69/09 e successive modificazioni, affinché queste possano avere una concreta realizzazione;
  - d. ottimizzare gli interventi nelle strade e nel sottosuolo, limitando l'impatto ambientale riducendo i disagi alla circolazione veicolare e pedonale, contraendo tempi e costi, anche ai sensi della legge 166 del 2002.

**Art. 2**  
**Competenze**

1. Le Parti operano per l'attuazione del presente Protocollo, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal comitato di attuazione previsto nell'art. 6 del presente protocollo.
2. Le Parti si impegnano, ognuno per le proprie competenze, a:
  - a. procedere al popolamento del database del servizio di cui all'art. 1 lettera a) per la mappatura sul territorio dei servizi di connettività a banda larga nonché ultralarga offerto dalle infrastrutture di rete esistenti, quelle pianificate nei prossimi tre anni ai sensi della comunicazione della Commissione 2009/C 235/04 e da quelle di futura implementazione;

- b. favorire l'implementazione in banda larga e ultra larga dei territori, anche attraverso la condivisione dei cavidotti già esistenti;
- c. attuare le misure di cui all'art. 1, lettera c, anche diffondendo specifiche soluzioni organizzativo-regolamentari già adottate da alcuni Comuni e sperimentate in alcuni enti e promuovendone l'adozione presso un ampio numero di Comuni, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche di scavo poco invasive.

### **Art. 3**

#### ***Ricognizione***

1. Il MISE si impegna a predisporre e gestire il database di cui all'art. 1 lettera a) definendo le opportune modalità di scambio dei dati da parte dei Comuni e dell'ANCI entro dicembre 2010;
2. l'ANCI, anche attraverso le proprie strutture operative e articolazioni regionali, coordina e favorisce i rapporti con i Comuni per una corretta e puntuale raccolta delle informazioni, impegnandosi a supportare il popolamento del database di cui all'art. 1 lettera a) con riferimento ai progetti di realizzazione di nuove infrastrutture di rete avviati da soggetti pubblici e privati su territori comunali;
3. il Comitato di attuazione del protocollo di cui all'art. 5 costituisce un gruppo paritetico che definisce la metodologia per la raccolta delle informazioni e per il popolamento del database di cui al comma 1.

### **Art. 4**

#### ***Tavolo congiunto finalizzato alla definizione di un modello condiviso per la realizzazione di un catasto delle infrastrutture***

1. Le parti si propongono di costituire un tavolo di coordinamento coinvolgendo gli stakeholders pubblici e privati che hanno competenze in materia di reti di pubblico servizio per:
  - a. definire un modello di pianificazione congiunta degli interventi comuni di scavo al fine di coordinare i lavori di infrastrutturazione delle reti di comunicazione a banda larga e ultralarga ai sensi dell'art. 1;
  - b. definire un modello di comunicazione tra il MISE e i Comuni diretto e automatizzato, per favorire la ricognizione delle infrastrutture abilitanti alle reti di TLC, nonché la notifica di nuovi progetti destinati al medesimo scopo, ai sensi dell'art. 1 della legge 69 del 2009;
  - c. stilare, nell'ambito di tale tavolo, delle linee guida che definiscano criteri univoci di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di reti di pubblico servizio, qualora si intenda favorirne la condivisione anche con reti a banda larga e ultralarga, definendo al contempo modalità tecniche e operative che consentano ai Comuni di posare infrastrutture idonee a tali reti in concomitanza con tutti i lavori che

comportano interventi nel sottosuolo.: in particolare, le Parti definiscono congiuntamente la tipologia e le dimensioni dell'infrastruttura, il numero e le dimensioni delle tubazioni per i cavi, il posizionamento dei punti di sezionamento dell'infrastruttura, i materiali da utilizzare per la realizzazione dell'infrastruttura, le modalità di collaudo del nuovo impianto; nonché individuare e catalogare le infrastrutture condivisibili ai sensi dell'art. 1 lettera b) con particolare riferimento a quelle fognarie per la rete primaria e all'illuminazione pubblica per la rete secondaria;

#### *Art. 5*

##### *Progetti pilota per la sperimentazione delle reti di nuova generazione*

1. In base alle attività avviate dai Comuni per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione a banda larga, il MISE, in collaborazione con l'ANCI, può elaborare Progetti pilota per la sperimentazione di reti di nuova generazione, in coerenza con gli "Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga" e in conformità con l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE in materia di aiuti di Stato.

#### *Art. 6*

##### *Comitato di attuazione del Protocollo*

1. E' istituito un Comitato con il compito di indirizzare e monitorare l'attuazione del presente Protocollo, composto da 9 componenti, di cui 4 in rappresentanza del Dipartimento e 4 in rappresentanza dell'ANCI ed un presidente.
2. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del MISE.
3. Il Comitato individua le attività di interesse comune, definendo priorità e tempi di attuazione, anche in relazione alle esigenze ed alla disponibilità delle risorse a tal fine necessarie.


#### *Art. 7*

##### *Durata e modifica*

1. Il presente Protocollo d'intesa ha durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è prorogabile per espressa volontà delle parti da manifestarsi almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. Ogni eventuale modifica del presente Protocollo dovrà formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Roma,

**On. Paolo Romani**  
Ministro allo Sviluppo Economico



**Dott. Sergio Chiamparino**  
Presidente  
Associazione Nazionale Comuni Italiani

